SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 marzo 2011.

Modifiche al decreto 15 febbraio 2011 relativo alle certificazioni del bilancio di previsione 2011 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni dei comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 66 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 2011, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e stabiliti i termini di presentazione della certificazione stessa;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011 e che proroga al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011;

Considerato che da tale proroga del bilancio di previsione consegue anche l'esigenza di differire i termini per la presentazione della certificazione;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 63 del 23 marzo 2011, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» e dal quale consegue la necessità di integrare alcune voci contabili del certificato di bilancio di previsione 2011 al fine di considerare le nuove voci di entrata attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 febbraio 2011, la data prevista per la richiesta alla Direzione centrale della finanza locale della Userid e della password necessari per poter accedere alla trasmissione elettronica del certificato (TBEL) è differita al 2 maggio 2011.

2. Al comma 1 dell'art. 1 ed al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 febbraio 2011, la data del 28 aprile 2011 - prevista per la trasmissione della certificazione tramite posta elettronica certificata - è differita al 28 luglio 2011;

3. Il solo quadro 2 delle Entrate concernente il modello previsto per comuni e unioni di comuni è integrato e parzialmente modificato nel testo riportato in allegato al presente decreto e che va a sostituire il corrispondente quadro contenuto nel modello già approvato con il decreto ministeriale del 15 febbraio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

QUADRO -2- ENTRATE

Previsione 2011

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE
(dati in euro) (1)

	Codice		Importo
Categoria 1^ - **Imposte**	2	005	,00
I.C.I. su abitazione principale per fattispecie non esenti	2	010	,00
I.C.I. su fattispecie diversa da abitazione principale	2	011	,00
Imposta comunale sulla pubblicità	2	020	,00
Addizionale sul consumo di energia elettrica	2	025	,00
Addizionale I.R.P.E.F.	2	026	,00
Imposta di soggiorno comuni località turistiche (8)	2	023	,00
Compartecipazione I.V.A. (2)	2	029	,00
Compartecipazione I.R.P.E.F. (9)	2	027	,00
Imposta di scopo	2	028	,00
Altre imposte	2	030	,00
Categoria 2^ - **Tasse**	2	035	,00
Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	2	040	,00
Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (4)	2	045	,00
Altre tasse	2	060	,00
Categoria 3^ - **Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie**	2	065	,00
Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio (2)	2	067	,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	2	070	,00
Altri tributi speciali	2	075	,00
TOTALE TITOLO I	2	080	,00

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
(dati in euro) (1)

	Codice		Importo
Categoria 1^ - **Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato**	2	085	,00
Fondo ordinario (5)	2	090	,00
Fondo perequativo fiscalità locale (5)	2	095	,00
Fondo consolidato (5)	2	101	,00
Fondo per funzioni trasferite (5)	2	102	,00
Trasferimenti compensativi per ICI sull'abitazione principale (6)	2	103	,00
Altri contributi dallo Stato	2	105	,00
Contributo per gli interventi dei comuni (ex fondo sviluppo investimenti) (7)	2	100	,00
Categoria 2^ - **Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione**	2	110	,00
di cui: entrate da contribuzione regionale a specifica destinazione per finanziare spese di personale	2	111	,00
Categoria 3^ - **Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate**	2	115	,00
di cui: entrate a specifica destinazione per finanziare spese di personale (3)	2	116	,00
Categoria 4^ - **Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali**	2	120	,00
Categoria 5^ - **Contributi e trasferimenti correnti da altri enti**	2	125	,00
TOTALE TITOLO II	2	130	,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.

(2) Per i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo quanto previsto dal D.Lgs. 23/2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

(3) Deve trattarsi di contributi attribuiti per finanziare espressamente le spese di personale.

(4) Alla luce dell'orientamento di cui alla circolare n. 3/DF dell' 11/11/2010 del Ministero e dell'Economia delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

(5) Solo per i comuni della Sicilia e della Sardegna.

(6) Per i comuni delle regioni a statuto speciale.

(7) Trattasi di fattispecie già denominata "Fondo sviluppo investimenti" e riconducibile - nell'applicazione del federalismo municipale - ai contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui ex all'art. 11 lettera e) della L.42/2009.

(8) Trattasi fattispecie prevista all'art. 4 D.Lgs. 23/2011.

(9) Voce già prevista nel modello di certificato prima della pubblicazione del D.Lgs. 23/2011 e che ora viene riproposta per motivi tecnici di struttura del quadro contabile, nonostante non sia stata confermata dalla legislazione per le regioni a statuto ordinario e non concerni le regioni a statuto speciale.

11A04394

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabriel Arana Lema Marcela Clara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 21 novembre 2004, con la quale la sig.ra Gabriel Arana Lema Marcela Clara, nata a Santa Cruz (Bolivia) il 5 novembre 1967, cittadina boliviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Título de Médico», rilasciato, in data 8 ottobre 1992, dalla «Universidade Federal do Rio de Janeiro», con sede a Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplina il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 15 marzo 2005 della Conferenza dei servizi, di cui di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 gennaio 2011 e in data 10 febbraio 2011, a seguito della quale la sig.ra Gabriel Arana Lema Marcela Clara è risultata idonea;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessata;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Título de Médico», in possesso dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Título de Médico», rilasciato, in data 8 ottobre 1992, dalla «Universidade Federal do Rio de Janeiro», con sede a Rio de Janeiro (Brasile), alla sig.ra Gabriel Arana Lema Marcela Clara, nata a Santa Cruz (Bolivia) il 5 novembre 1967, cittadina boliviana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione di medico-chirurgo.

2. La dott.ssa Gabriel Arana Lema Marcela Clara è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo dei medici-chirurghi - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04056

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Maria Curic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 22/11/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laura Maria Curic nata a Iasi (Romania) il giorno 13/08/1978, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Medic specialist in specialitatea chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva» rilasciato in data 19/04/2010 con il n. 4910 dal Ministerul sănătății publice di Bucarest - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;

Visto che la sig.ra Laura Maria Curic è stata autorizzata all'esercizio della professione di medico con decreto di questo Ministero in data 24/08/2009 pubblicato nella *G.U.* Serie Generale n. 204 del 3/09/2009;

Preso atto che la sig.ra Laura Maria Curic non risulta iscritta presso un Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Medic specialist in specialitatea chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva» rilasciato dal Ministerul sănătății publice di Bucarest - Romania - in data 19/04/2010 con il n. 4910 alla sig.ra Laura Maria Curic, nata a Iasi (Romania) il giorno 13/08/1978, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Art. 2.

La sig.ra Laura Maria Curic in virtù dell'autorizzazione all'esercizio della professione di medico citata in premessa, solo ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04057

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Erwin Josef Aschauer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17/01/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Erwin Josef Aschauer nato a Waizenkirchen (Austria) il giorno 27/07/1958, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctoris Universae Medicinae» rilasciato in data 30/01/1984 dalla Università di Vienna - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doctoris Universae Medicinae» rilasciato dalla Università di Vienna - Austria – in data 30/01/1984 al sig. Erwin Josef Aschauer, nato a Waizenkirchen (Austria) il giorno 27/07/1958, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Erwin Josef Aschauer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04059

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Myriam Latorre Tomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15/02/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Myriam Latorre Tomas nata a Valencia (Spagna) il giorno 30/04/1980, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato in data 5/04/2006 dalla Universitat Autonoma de Barcelona - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato dalla Universitat Autonoma de Barcelona - Spagna - in data 05/04/2006 alla sig.ra Myriam Latorre Tomas, nata a Valencia (Spagna) il giorno 30/04/1980, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Myriam Latorre Tomas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 marzo 2011.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale concernenti i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli (CISOA), di Lecce.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCE

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, con la quale è stata istituita la Commissione concernente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori agricoli (CISOA);

Vista la nota della U.I.L. del 3 marzo 2011 con la quale si comunica la sostituzione del sig. Rosario Cantoro con il sig. Giovanni Cordella;

Decreta:

Il sig. Giovanni Cordella, nato a Copertino il 10 marzo 1952 , è nominato componente effettivo in seno alla Commissione in oggetto, in sostituzione del sig. Rosario Cantoro.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lecce, 9 marzo 2011

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

11A04062

DECRETO 14 marzo 2011.

Sostituzione di due componenti del comitato INPS di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2009-2013;

Atteso che di detto organo collegiale fanno parte i sigg. Gianfranco Scissa e Roberto Bonfatti Sabbioni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico dei citati componenti;

Vista la nota del 28 febbraio 2011 con la quale l'organizzazione sindacale CISL di Cremona, designa, in sostituzione dei sigg. Gianfranco Scissa e Roberto Bonfatti Sabbioni rispettivamente i sigg. Cattaneo Omar e Guaragna Enrico;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

I sigg. Omar Cattaneo e Enrico Guaragna sono nominati componenti del Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato, in sostituzione dei sigg. Gianfranco Scissa e Roberto Bonfatti Sabbioni.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 14 marzo 2011

Il Direttore: CATALANO

11A04061

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2011.

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010, il quale fissa in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione amministrativa ivi prevista;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze dilazionate che consentano, nel rispetto del predetto termine ultimo, la razionalizzazione della sequenza temporale delle richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti;

Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro ha autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;

Decreta:

Art. 1.

1. I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;

entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;

entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 342.

11A04290

DECRETO 23 febbraio 2011.

Classificazione, quale strada statale S.S. 241, della variante in galleria a Bolzano e Cornedo all'Isarco e contestuale declassificazione a provinciale del tratto sotteso.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto n. 12/00110 del 27.04.2009, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova variante in galleria a Bolzano e Cornedo all'Isarco i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 0,000 ed il Km. 3,300 della SS. 241 «di Val d'Ega e Passo Costalunga» sarà classificata con successivo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e che il relativo tratto sotteso è declassificato in parte a Strada Provinciale S.P. n. 133 (modificando il caposaldo della S.P. n. 133), ed in parte a Strada Comunale;

Vista la nota n. 319237 del 4.06.2009, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a Strada Statale n. S.S. 241 della nuova variante in galleria a Bolzano e Cornedo all'Isarco con modifica del caposaldo dal km. 441,270 al km 441,900 della S.S. n. 12 «dell'Abetone e del Brennero», e la declassificazione a Provinciale e Comunale del tratto sotteso;

Visto il voto n. 121/10 reso nell'adunanza del 18.11.2010, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V^ Sezione – ha espresso il parere «che la nuova variante della S.S. 241 "di Val d'Ega e Passo Costalunga" con modifica del caposaldo iniziale, sia classificato a Strada Statale S.S. 241, dal km 0,000 al km 3,300; il nuovo caposaldo iniziale coincidente con la progressiva km 0,000 è spostato al km 441,900 della S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero" invece che al km 441,270 della stessa S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero". Il tratto compreso dal km 0,00 al km 0,200, del tronco dismesso in argomento, deve essere accorpato alla Strada provinciale S.P. 133 "Cornedo all'Isarco"; contestualmente il nuovo caposaldo della S.P. 133 è spostato al km 441,270 della S.S. 12 invece che al km 0,200 della S.S. 241. Il restante tratto sotteso della S.S. 241, dal km 0,200 al km 3,270, si ritiene debba essere declassificato dal livello di Strada Statale al livello di Strada Provinciale, mantenendone la competenza alla stessa Provincia di Bolzano, nella sua funzione di Ente territoriale provinciale»;

Decreta:

Art. 1.

La nuova variante stradale in galleria, nei Comuni di Bolzano e Cornedo all'Isarco, di lunghezza pari a km 3,270, che sottende il tratto esistente di S.S. 241 «di Val d'Ega e Passo Costalunga» dal km 0,000 al km 3,300, è classificata strada statale.

Art. 2.

A seguito della classificazione di cui all'art. 1, il caposaldo iniziale della S.S. 241, che corrispondeva con la progressiva km 441,270 della S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero», viene a coincidere con la progressiva km 441,900 della stessa S.S. 12.

Art. 3.

Il tratto della S.S. 241 sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato a strada provinciale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A04058

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2011.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 10203 del 27 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 116 del 21 maggio 2009, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Festuca arundinacea denominata «Cleopatra»;

Vista la nota n. 27050 del 18 novembre 2009, con la quale la CGS Sementi S.p.A., in qualità di responsabile della conservazione in purezza, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Cleopatra» a «Regina Cleopatra»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 6/2009;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Festuca arundinacea «Cleopatra», iscritta con decreto ministeriale n. 10203 del 27 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 116 del 21 maggio 2009, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
11191	Festuca arundinacea	Cleopatra	Regina Cleopatra

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A03927

DECRETO 18 marzo 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio Formaggio Stelvio - Konsortium Stilfser Käse a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» - «Stilfser Käse».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. n. 46 del 16 febbraio 2007 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Stelvio - Stilfser»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del formaggio «Stelvio» - Konsortium Stilfser Käse il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» - «Stilfser» GU;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Stelvio» - «Stilfser» GU;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale 18 marzo 2008 è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del formaggio «Stelvio» - Konsortium Stilfser Käse a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 18 marzo 2008, al Consorzio di tutela del formaggio «Stelvio» - Konsortium Stilfser Käse con sede in Bolzano - via Innsbruck, 43 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» - «Stilfser Käse» GU.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 18 marzo 2008, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A04120

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 21 marzo 2011.

Rettifica della determinazione 6 agosto 2010 recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale "Nplate" (romiplostim) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 435/2010)». (Determinazione n. 2151/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione /C n. 435/2010 del 6 agosto 2010, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Nplate» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2010;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto: «Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.», leggasi: «Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria farmaci orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.».

Roma, 21 marzo 2011

Il Direttore generale: RASI

11A04194

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEL GRANDE EVENTO «LOUIS VUITTON WORLD SERIES»

DECRETO 22 marzo 2011.

Convenzione con centrale operativa 118 - ASL di Sassari per l'organizzazione del dispositivo di soccorso sanitario extra-ospedaliero in occasione della «Louis Vuitton Trophy». Pagamento oneri.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di Grande evento per lo svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per Io svolgimento della Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per il Grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010, n. 3855, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è stata stanziata la somma di € 4.000.000,00 per consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale è stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario delegato;

Ravvisata la necessità di assicurare un supporto sanitario avanzato nell'area dell'ex arsenale dell'isola di La Maddalena in occasione della manifestazione «Louis Vuitton World Series»;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 1838/3 del 19 marzo 2010 con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali relativi allo svolgimento del Grande evento «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Vista la convenzione stipulata in data 20 maggio 2010 tra il soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per conto del Commissario delegato e l'azienda sanitaria locale di Sassari centrale operativa 118 nella persona del Commissario straordinario dott. Paolo Manca con la quale e stato disciplinato il rapporto di collaborazione tra il Commissario e la A.S.L. di Sassari - Centrale operativa 118 per lo sviluppo dispositivo di soccorso sanitario extra-ospedaliero durante lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» dal 22 maggio al 6 giugno 2010;

Visto l'art. 7 della citata convenzione che al fine di coprire le spese derivanti dalle prestazioni fornite dall'azienda sanitaria di Sassari - centrale operativa 118 quantifica un onere finanziario di € 64.200,00 esenti da IVA;

Vista la nota del soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua, prot. 78423 del 19 ottobre 2010, che nel trasmettere copia conforme della citata convenzione dichiara la conformità delle prestazioni rese rispetto agli impegni assunti;

Vista la richiesta di pagamento presentata dalla Centrale operativa 118 di Sassari, prot. 7089 del 28 ottobre 2010, nel quale il responsabile sanitario comunica che il budget dell'assistenza sanitaria effettuata dal servizio 118 A.S.L. di Sassari è risultato superiore a quanto preventivato e riportato nella convenzione sopra citata e quantifica in € 79.320,00 quanto dovuto a fronte di € 64.200,00 previsti in convenzione;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile, prot. DPC/PREA/1153 del 21 dicembre 2010, nel quale, a seguito delle risultanze degli accertamenti effettuati, si quantifica in € 4.086,16 l'incremento di quanto dovuto rispetto alla somma originariamente prevista in convenzione;

Vista la nota della Centrale operativa 118, prot. 2498 del 13 gennaio 2011, nella quale si provvede a specificare quanto rendicontato nella citata nota, prot. 7089 del 28 ottobre 2010;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile, prot. DPC/LVT/15605 del 4 marzo 2011, nel quale il dott. Nicola Dell'Acqua conferma quanto già rappresentato con nota DPC/PREA/1153 del 21 dicembre 2010;

Ritenuto di dover procedere al pagamento complessivo di € 68.286,16 di cui € 64.200,00 previsti in convenzione ed € 4.086,16 per prestazioni ulteriori, così come risulta dai calcoli effettuati dal Dipartimento della protezione civile;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a favore dell'azienda sanitaria locale di Sassari, con sede a Sassari in via Catalocchino n. 8, della somma di € 68.286,16 esenti da IVA a valere sulla contabilità speciale in premessa indicata mediante versamento sul c/c presso il Banco di Sardegna agenzia n. 3 di via IV Novembre - Sassari, codice IBAN IT50 J010 1517 2030 0007 088 681.

Art. 2.

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le somme disponibili sulla predetta contabilità speciale € 64.200,00 a valere sul capitolo SC 11000-03 ed € 4.086,16 a valere sul capitolo SC 11000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

Cagliari, 22 marzo 2011

Il Commissario delegato: CAPPELLACCI

11A04291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lutrelef»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 457 del 7 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a. (codice fiscale n. 07676940153) con sede legale e domicilio fiscale in via Senigallia, 18/2, 20161 - Milano (Milano) Italia.

Medicinale: LUTRELEF.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata: AIC N. 026948048 - «0,8 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flac polv + flac solv 10 ml + comp 1 + comp 2.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influmed»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 459 del 7 marzo 2011

Titolare AIC: Iodosan S.p.a. (codice fiscale n. 05085580156) con sede legale e domicilio fiscale in VIA Zambeletti, 20021 - Baranzate - Milano (MI) Italia.

Medicinale: INFLUMED.

Variazione AIC: Modifica degli stampati.

E' autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.2 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 029238019 - «compresse rivestite con film» 12 compresse;

AIC n. 029238021 - «compresse effervescenti con vitamina c» 12 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sulamid»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 460 del 7 marzo 2011

Titolare AIC: Laboratori Baldacci S.p.a. (codice fiscale n. 00108790502) con sede legale e domicilio fiscale in VIA S.Michele degli Scalzi, 73, 56100 - Pisa (PI) Italia.

Medicinale: SULAMID.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Amministrazione

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo).

Relativamente alla confezione sottoelencata: AIC n. 027547013 - «50 mg compresse» 12 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03923

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Fentanyl Helm».

Con la determinazione n. aRM - 23/2011-2387 del 10 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Helm Pharmaceuticals GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597012.

Descrizione: «25 mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustine PL/AL/PP.

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597024.

Descrizione: «25 mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597036.

Descrizione: «25 mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597048.

Descrizione: «25 mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597051.

Descrizione: «50 mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597063.

Descrizione: «50 mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597075.

Descrizione: «50 mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597087.

Descrizione: «50 mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597099.

Descrizione: «75 mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597101.

Descrizione: «75 mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597113.

Descrizione: «75 mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597125.

Descrizione: «75 mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597137.

Descrizione: «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597149.

Descrizione: «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597152.

Descrizione: «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustine PL/AL/PP

Medicinale: FENTANYL HELM.

Confezione: A.I.C. n. 039597164.

Descrizione: «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustine PL/AL/PP.

11A03924

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacrisifi»

Con la determinazione n. aRM - 19/2011-1024 del 10 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta S.I.F.I. S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LACRISIFI.

Confezione: 032069015.

Descrizione: «500 mg+10 mg collirio» 1 flacone da 10 ml.

È consentito alla S.I.F.I. S.p.a. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data della presente determinazione.

11A03925

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Ramipril Aurobindo Pharma Italia».

Con la determinazione n. aRM - 22/2011-3199 del 10/03/2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta **AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.** l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926019
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926021
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926033
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926045
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926058
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926060
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926072
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926084
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926096
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926108
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926110
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926122
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926134
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926146
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926159
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926161
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926173
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926185
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926197
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926209
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione 037926211
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926223
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926235
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926247
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926250
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926262
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926274
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926286
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926298
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926300
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926312
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926324
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926336
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926348
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926351
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926363
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926375
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926387
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926399
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926401
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926413
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926425
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926437
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926449
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926452
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926464
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926476
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926488
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926490
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926502
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926514
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 42 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926526
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione 037926538
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 98 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: RAMIPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA
Confezione: 037926540
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

11A03926

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Anastrozolo Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 18/2011-1378 del 10 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ANASTROZOLO RATIOPHARM.

Confezione: 038911121.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038911119.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038911107.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038911069.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038911057.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038911044.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 038911018.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

11A03928

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Disipal»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 450 del 7 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a. (codice fiscale 04754860155) con sede legale e domicilio fiscale in via delle Industrie, 1 - 20061 Carugate (Milano) Italia.

Medicinale: DISIPAL.

Variazione A.I.C.: Richiesta Prolungamento Smaltimento Scorte.

Si autorizza il mantenimento delle confezioni già immesse in commercio per un periodo di ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine dei 60 giorni concessi precedentemente con la comunicazione di notifica protocollo AIFA/V&A/N/12, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'11 gennaio 2011, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 013013026 - «50 mg compresse rivestite» 50 compresse.

11A03929

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Attribuzione di contributi economici a enti pubblici, soggetti privati, singoli o associati, fondazioni e associazioni per iniziative in materia ambientale.

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità previamente determinati e pubblicati nella forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine è stata adottata la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 agosto 2010 (registrata alla Corte dei conti in data 13 settembre 2010, registro n. 9, foglio n. 265) con la quale vengono definiti i criteri, le modalità e le procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti attributivi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, singoli od associati, per iniziative ed interventi rientranti nelle materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle disponibilità finanziarie e della rilevanza delle iniziative proposte nelle materie di competenza del Ministero, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.

In attuazione di quanto sopra citato ed in linea con le finalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con l'art. 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'ambiente invita enti pubblici, soggetti privati, fondazioni e associazioni, a presentare istanza di contributo per iniziative ed interventi in materia ambientale con specifico riferimento alle seguenti tematiche:

riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti;

energie rinnovabili ed efficienza energetica;

mobilità sostenibile;

biodiversità e tutela degli habitat naturali, con particolare riguardo alle foreste; cambiamenti climatici;

sviluppo sostenibile.

Le risorse nazionali, messe a disposizione per la realizzazione delle iniziative e degli interventi selezionati, ammontano a complessivi euro 1.500.000,00. I soggetti proponenti o beneficiari possono essere enti pubblici, soggetti privati, fondazioni e associazioni.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 29 aprile 2011 secondo le modalità indicate nell'avviso reperibile, unitamente ai modelli per la presentazione delle istanze, sul sito: www.minambiente.it, sezione «Bandi».

11A04193

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di biglietti relativi alla lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAXI MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1012821	000	014
1012822	000	014
1012823	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1200503	000	029
1200504	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "VIVERE ALLA GRANDE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1188796	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
2889459	000	059
2889460	000	059
2889461	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
165443	000	059
165444	000	059
165445	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “PRENDI TUTTO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
652734	000	059
652735	000	059
652736	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “AFFARI TUOI”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
84192	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “L’EREDITA’”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
188556	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “BUON COMPLEANNO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
141190	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “QUADRIFOGLIO D’ORO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
213546	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “NUOVO BATTI IL BANCO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
245134	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “PORTAFORTUNA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
273952	000	299

11A04351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 17/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 26 gennaio 2011.

Con ministeriale n. 24/VI/0004068/MA004.A012/GEO-L-87 del 7 marzo 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17/2011 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 26 gennaio 2011, concernente l'aggiornamento, per l'anno 2011, dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 18, 24 e 25 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, in base all'andamento dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

11A04118

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 17994/11 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 27 gennaio 2011.

Con ministeriale n. 24/VI/0003652/MA004.A012/ING-L-103 del 28 febbraio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17994/11 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 27 gennaio 2011, concernente l'aggiornamento, dal 1° gennaio 2011, in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT tra il 2009 ed il 2010, pari all'1,6%, degli importi delle pensioni erogate, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni, dei contributi dovuti dagli iscritti nonché la predisposizione della tabella dei nuovi coefficienti di rivalutazione dei redditi agli effetti del calcolo delle pensioni, come disposto dagli articoli 34 e 35 dello Statuto.

11A04119

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 152/2010 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 6 ottobre 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0001845/MA004.A012/GEO-L-82 del 1° febbraio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 152/2010 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 6 ottobre 2010, concernente la riscossione, tramite modello F24, dei contributi dovuti dagli iscritti.

11A04121

REGIONE PUGLIA

Approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Grottaglie

La giunta della regione Puglia con atto n. 2965 del 28 dicembre 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il P.R.G. del comune di Grottaglie di cui alle D.C.C. n. 277 del 9 aprile 1987 e n. 74 del 13 marzo 1988 (di adozione), n. 24 del 12 marzo 2002 e n. 52 del 19 luglio 2002 (di adeguamento /controdeduzioni alle prescrizioni regionali) e n. 86 del 22 dicembre 2009 (di esame delle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti di controdeduzioni comunali) e, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui al parere CUR n. 19/1998, parte integrante della DGR n. 1193 del 29 aprile 1998.

11A04066

Approvazione della variante al Piano regolatore generale del Comune di San Pancrazio Salentino

La giunta della regione Puglia con atto n. 2967 del 28 dicembre 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la variante alle N.TA. del P.R.G. vigente del comune di San Pancrazio Salentino di cui alla D.C.C. n. 11 del 30 aprile 2009.

11A04067

Approvazione del Piano regolatore generale del comune di Diso

La giunta della regione Puglia con atto n. 2988 del 28 dicembre 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, il P.R.G. del comune di Diso , di cui alle delibere di commissario *ad acta* n. 1 del 25 ottobre 1997 e n. 2 del 21 novembre 1998 e C.C. n. 10 del 12 aprile 2007, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla relazione-parere del CUR del 23 settembre 2004, parte integrante della DGR n.1592 del 28 ottobre 2004.

11A04068

Approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Nardò

La giunta della regione Puglia con atto n. 2850 del 20 dicembre 2010 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva la variante al P.R.G. del comune di Nardò di cui alle D.C.C. n. 22 del 3 aprile 2006 e n. 52 del 4 giugno 2010 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla deliberazione di G.R. n. 1265 del 21 luglio 2009.

11A04069

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.